CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL	
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI	
PONTASSIEVE E RIGNANO SULL'ARNO	
L'anno 2015, addì 17 del mese di dicembre, in Pontassieve e nella residenza	
Municipale,	
TRA	
Il Comune di Pontassieve (FI) nella persona del Sindaco Monica Marini, nata	
a Firenze il 25/11/1973, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione	
che rappresenta (P.Iva 00492810486 e C.F.01011320486);	
E	
Il Comune di Rignano sull'Arno (FI) nella persona del Sindaco Sig. Daniele	
Lorenzini, nato a Rignano Sull'Arno il 23/01/1954 che agisce in nome e per	
conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva 03191240484 e C.F.	
80022750485);	
PREMESSO	
a) che l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di	
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono	
stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la	
durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;	
b) che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 4	
dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi	
siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale	
dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e	
Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per	
l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario	
1	

 comunale;	
 c) che· l'articolo 7 commi 31-ter D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni,	
 dalla L. 122/2010, ha disposto la soppressione dell'Agenzia autonoma per la	
 gestione dell'albo dei Segretari, nonché la successione, a titolo universale,	
 del Ministero dell'Interno;	
 d) che dunque il riferimento alla Sezione Regionale Toscana dell'Agenzia	
 Autonoma deve intendersi rivolto alla Prefettura-Ufficio Territoriale del	
 Governo Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale della	
 Toscana	
 e) che i Comuni di Pontassieve e Rignano sull'Arno, i quali sono ricompresi	
 nella stessa Sezione Regionale, intendono dar luogo alla convenzione per	
 svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario comunale;	
 f) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:	
 - con deliberazione n. 89 assunta dal Consiglio Comunale di Pontassieve in	
 data 05/11/2015;	
 - con deliberazione n. 39 assunta dal Consiglio Comunale di Rignano	
 sull'Arno in data 29/10/2015;	
 tutte dichiarate immediatamente eseguibili ed allegate alla presente sotto le	
 lettere "A" e "B";	
 Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,	
 SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
 ART. 1 – PREMESSE	
 Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della	
 presente convenzione.	
 ART. 2 –FINALITA'	

1) I Comuni di Pontassieve e Rignano sull'Arno, dichiarano di voler	
convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma	
dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, l'Ufficio	
di Segretario Comunale dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste, anche	
al fine di ottenere un risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni	
medesimi.	
Art. 3 - COMUNE CAPO-CONVENZIONE	
1) I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa	
e contabile derivanti dalla presente Convenzione al Comune di Pontassieve,	
che assume il ruolo di Comune "Capo-convenzione".	
ART. 4 – OGGETTO	
1) La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio	
e, cioè, di servirsi dell'opera di un solo Segretario, che sarà individuato con	
decreto del Sindaco del Comune "Capo-convenzione";	
ART. 5 – DURATA E RECESSO DALLA CONVENZIONE	
1) La presente convenzione avrà decorrenza dal 1/11/2015 con durata fino	
al 31 luglio 2017 con possibilità di espresso rinnovo; potrà essere sciolta in	
qualunque momento, per coincidente volontà dei Comuni convenzionati,	
previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla	
data stabilita in accordo tra gli stessi.	
2) Ciascuno dei Comuni potrà recedere anticipatamente, in qualunque	
momento, mediante apposita deliberazione consiliare, che dovrà essere	
trasmessa all'altro Ente. In tal caso il recesso avrà effetto 15 (quindici) giorni	
dopo il ricevimento da parte dell'altro Ente dell'atto suddetto, o in una data	
successiva indicata nell'atto di recesso.	
3	
	l .

 3) In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso	
 unilaterale da parte di un Comune, il segretario titolare della sede conserva	
 la titolarità del Comune capo o sede della convenzione.	
 4) Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua	
 modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso	
 unilaterale, andranno trasmessi alla Prefettura-Ufficio Territoriale del	
 Governo Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale della	
 Toscana e al Ministero dell'Interno-Albo Nazionale dei Segretari Comunali e	
 Provinciali di Roma per i provvedimenti di competenza.	
 ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE	
 1) L' ufficio del Segretario viene garantito da un unico Segretario Comunale	
 che presta la sua opera nei due Enti aderenti.	
 2) Il Segretario della gestione associata di segreteria sarà scelto a norma	
 dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 e con l'osservanza delle disposizioni	
vigenti in materia per la nomina dei Segretari Comunali. In sede di prima	
applicazione, il Segretario della convenzione è individuato nell'attuale	
Segretario titolare del Comune di Pontassieve.	
 3) La nomina sarà effettuata, all'inizio del proprio mandato, dal Sindaco del	
Comune Capo-convenzione, sentito il Sindaco dell'altro Comune.	
ART. 7 – REVOCA DEL SEGRETARIO	
 La revoca del Segretario delle segreterie convenzionate potrà avvenire nei	
 modi e con le forme di cui all'art. 100, del D.Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 15,	
comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, con l'intesa che l'atto sarà	
 assunto dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentito l'altro Sindaco,	
 e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del	
 o ono la deliberazione ivi prevista devia essere assunta dalla Olunta del	
4	Ì

Comune capo-convenzione.	
ART. 8 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO TITOLARE	
Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato	
di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs.	
267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti e	
ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci.	
ART. 9 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	
1) Il Servizio, articolato di norma in cinque giorni settimanali, verrà svolto dal	
Segretario assegnato all'Ufficio di segreteria convenzionato nelle rispettive	
sedi municipali.	
2) Il Segretario presterà la propria attività in rapporto all'orario di lavoro	
previsto dai contratti di lavoro con le seguenti modalità:	
- per il 83,33% dell'orario presso il Comune di Pontassieve;	
- per il 16,67% dell'orario presso il Comune di Rignano sull' Arno;	
3) Eventuali modifiche delle percentuali dell'orario di lavoro prestate nei	
singoli Comuni potranno essere concordate tra i Sindaci, sentito il Segretario	
Comunale e non abbisognano di formale modifica della presente	
convezione.	
4) I giorni e l'orario di presenza del Segretario nei due Enti saranno	
concordati dai Sindaci dei due Comuni in base alle esigenze di questi ultimi e	
di concerto con il Segretario Comunale. Specificatamente sarà assicurato	
uno stretto coordinamento anche tra i Presidenti dei rispettivi Consigli	
Comunali, al fine di permettere il pieno e completo l'espletamento delle	
funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 267/2000.	
5) In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità	
5	

		ı
	obiettive di ciascuno degli Enti interessati. I giorni e gli orari di effettiva	
	presenza nei singoli comuni saranno oggetto di separato accordo tra i	
	Sindaci dei due Comuni e il Segretario. Il Segretario è inoltre tenuto, in caso	
	di esigenze di ufficio non procrastinabili, a svolgere le funzioni	
	specificatamente previste da leggi, statuto e regolamenti, presso le sedi	
	comunali convenzionate anche durante la stessa giornata lavorativa.	
	6) Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà, per le funzioni da	
	lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli	
	affari trattati.	
	7) Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che	
	quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione,	
	con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con il Sindaco	
	dell'altro Comune.	
	ARTICOLO 10 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE	
-	In caso di assenza o di impedimento del Segretario titolare, le funzioni	
	vicarie potranno essere svolte dal Vicesegretario di ciascuno dei due Comuni	
	facenti parte della convenzione (vedasi al riguardo la nota 3782-E del	
	18/06/2015 del Ministero degli Interni- Albo nazionale dei Segretari Comunali	
	e Provinciali), ovvero da un Segretario designato dal Ministero dell'Interno-	
	Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.	
	ART. 11 – ATTRIBUZIONI DEL SINDACO DEL COMUNE CAPO-	
	CONVENZIONE.	
	1) Il Sindaco del Comune di Pontassieve è competente, oltre che per gli atti	
	inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, sentito il Sindaco	
	dell'altro Comune, per i provvedimenti riguardanti:	
	6	ı

a) erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale;	
b) richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;	
c) autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per	
l'esercizio di attività.	
ART. 12 – RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI	
1) I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al	
Segretario Comunale di tutti compensi di natura economica, compresi le	
indennità e gli oneri riflessi, in misura proporzionale alle ore prestate presso i	
Comuni di Pontassieve (83,33%) e Rignano sull'Arno (16,67%).	
2) I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune capo-	
convenzione, il quale chiederà, con cadenza semestrale, il rimborso della	
quota parte a carico del Comune di Rignano sull'Arno.	
3) Secondo lo stesso rapporto sarà ripartito ogni altro onere economico	
previsto dal contratto di lavoro dei Segretari comunali.	
4) Il Comune di Rignano sull'Arno provvederà al rimborso delle quote a	
proprio carico, entro trenta giorni dalla richiesta.	
5) I diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa, per le missioni o	
trasferte svolte dal Segretario e, comunque, ogni altro onere strettamente	
legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno esclusivamente a	
carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni	
vengono effettuate.	
6) I diritti di segreteria liquidati dal Comune di Rignano sull'Arno saranno	
comunicati al Comune Capo convenzione al fine della verifica del rispetto del	
limite previsto dalla vigente normativa sulla materia.	
Al Segretario spetterà il rimborso delle spese di viaggio documentate per	
7	

lo spostamento dalla sede di Pontassieve alla sede di Rignano Sull'Arno per	
l'esercizio delle sue funzioni. Tale spesa sarà a carico del Comune di	
 Rignano Sull'Arno e sarà rimborsata al Segretario comunale con cadenza	
semestrale dietro presentazione di adeguati giustificativi.	
 ART. 13 – FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI	
1) Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da	
 incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col	
Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio	
 di Segreteria.	
 Art. 14 – REGISTRAZIONE	
 1) La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi delle	
 vigenti disposizioni sull'imposta di registro.	
 Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle	
 norme di legge vigenti.	
 Letto, confermato e sottoscritto.	
 IL SINDACO DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	
 IL SINDACO DEL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	
^	İ.